

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 52-3720

**L.R. 34/2004. Programma pluriennale Attivita' Produttive 2018/2020. D.G.R. 9-624 del 03.12.2019. Cofinanziamento contratti di sviluppo ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del D.M. 09.12.2014. Approvazione schema Accordo di Sviluppo con MISE, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia e Societa' IGOR S.r.l. quale soggetto proponente.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24/09/2010, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione amministrativa e con il Ministro del turismo, pubblicato nella G.U. del 24/12/2010, n. 300, in attuazione dell'art. 43 del Decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

in particolare gli artt. 8 comma 1, 9 comma 3 e 10 comma 2 del Decreto prevedono la possibilità da parte delle Regioni, di cofinanziamento dei contratti di sviluppo da realizzarsi nelle aree di competenza;

il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia', (cd "Decreto del fare"), all'articolo 3 ha rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo, consentendone l'applicazione anche a favore delle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI, limitatamente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014, ridefinisce, in attuazione del suddetto articolo 3, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi attuati mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, reca l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

il Decreto 9 dicembre 2014, al fine di dare continuità all'attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER (regolamento generale di esenzione aiuti di stato), valide per il periodo 2014 – 2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, fissata con il sopraccitato decreto di cui all'art. 9 c. 1;

l'art. 9 bis del Decreto del 9 dicembre 2014 - *Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni* – ha istituito, limitatamente alle domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto, per i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito Agenzia) e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate;

la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia), che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico;

la legge regionale n. 34/2004 in materia di “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici.

Richiamato che:

con deliberazione della Giunta regionale n 9-624 del 03.12.2019 si è incrementata la dotazione dell'Azione “Contratti di sviluppo” del Programma 2018-2021 vigente, approvato con D.G.R. n. 21-7209 del 13 luglio 2018, e successiva D.G.R. n. 51-2731 del 29.12.2020, per consentire il cofinanziamento di ulteriori Programmi di sviluppo proposti ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del Decreto 9 dicembre 2014, considerati strategici e coerenti con la programmazione regionale;

la citata D.G.R. 9-624 del 03.12.2019 ha inoltre stabilito che il suddetto cofinanziamento sia attuato, nel limite, indicato dal Programma, del 5% dell'investimento agevolabile, con la concessione di un contributo in conto capitale:

- fino a € 350.000,00 per domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del D.M. 9 dicembre 2014 – Contratti di sviluppo;

- fino a € 1.500.000,00 per domande di agevolazione presentate ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 – Accordi di Sviluppo;

con deliberazione della Giunta regionale n. 51 – 2731 del 29.12.2020 si è prorogato la validità del Programma pluriennale delle Attività produttive al 31.12.2021;

con deliberazione della Giunta regionale n. 26-3278 del 21 maggio 2021 è stato individuato, ad integrazione delle suddette deliberazioni, il limite massimo di contributo concedibile per gli accordi denominati “Accordi di programma”, di cui all'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014.

Preso atto che:

la Società IGOR S.r.l. è una grande impresa, attiva dal 1985, con sede legale, amministrativa e produttiva a Cameri (No) – 28062 – Strada Natale Leopardi, 32, operante nel settore caseario ed è specializzata nella produzione del Gorgonzola D.O.P.;

la Società IGOR S.r.l., con domanda del 7 agosto 2020 ha presentato all'Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta relativa ad un programma di sviluppo industriale nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (settore della produzione dei derivati del latte), articolata in un progetto di investimento produttivo, da realizzare a Cameri (NO);

il programma di sviluppo è finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva mediante la realizzazione di un nuovo capannone industriale adiacente a quello principale, e l'acquisto di nuovi impianti e attrezzature per la produzione ed il confezionamento di sieroproteine di alta qualità;

negli ultimi anni, le sieroproteine si sono affermate come ingrediente chiave per molte preparazioni alimentari come sostituenti di additivi, grassi e carboidrati, inoltre sono utilizzate per la produzione di packaging degli alimenti o per formare film commestibili, rivestimenti, idrogel, nanoparticelle e microcapsule, in combinazione con polisaccaridi, glicerolo e sorbitolo;

il programma di sviluppo ha l'obiettivo di realizzare un impianto per la produzione di sieroproteine WPC35 e WPC80 di alta qualità, mediante l'utilizzo del siero di scarto prodotto dalla lavorazione del gorgonzola, che altrimenti andrebbe smaltito come rifiuto speciale, l'investimento pertanto è volto a rafforzare l'economia circolare, intesa quale sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi;

con istanza presentata all'Agenzia contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, la Società IGOR S.r.l. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis, del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

gli investimenti del Programma di sviluppo sono evidenziati nella seguente tabella:

<b>PROGRAMMA DI SVILUPPO</b>				
<b>Soggetto realizzatore</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Investimenti complessivi</b>	<b>Investimenti richiesti alle agevolazioni</b>	<b>Agevolazioni concedibili</b>
IGOR S.r.l.	Cameri (NO)	46.017.183,92	46.017.183,92	18.062.271,45
<b>Totale</b>		46.017.183,92	46.017.183,92	18.062.271,45

la realizzazione degli investimenti sopraindicati consentirà un incremento occupazionale complessivo di 30 nuovi addetti.

Preso atto, altresì, che:

con la nota del 21 settembre 2020 prot. 0238668 (ns. prot. n. 421 del 21 settembre 2020) l'Agenzia ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte (agli atti della Direzione regionale Competitività del sistema regionale);

con nota del 19 novembre 2020 prot. 0302565 l'Agenzia ha trasmesso al MISE le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che:

con nota prot. 28 del 21/01/2021, a seguito delle interlocuzioni intercorse e dello svolgimento del tavolo negoziale, al fine di consentire l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione dell'Accordo di Sviluppo ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 2014 e s.m.i., l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive), d'intesa con il Direttore della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, ha comunicato, la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale, unitamente alla disponibilità a cofinanziare il programma di sviluppo in questione presentato dalla Società IGOR S.r.l. mediante un contributo a fondo perduto pari a € 350.000,00;

quale esito delle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale alla luce delle valutazioni effettuate dall'Agenzia e trasmesse con la nota sopraccitata, il programma di sviluppo è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale – e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, in particolare, tali criteri sono da ricondurre, oltre al citato incremento occupazionale di n. 30 unità lavorative, alla coerenza degli investimenti con il Piano nazionale Industria 4.0; per l'attuazione della Politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive, la Regione indica gli strumenti e quantifica le risorse in un Programma pluriennale di intervento ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 34/2004 (di seguito "Programma").

Dato atto, inoltre, che:

la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo ("Accordo") con il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, la Società proponente IGOR S.r.l., si configura ai sensi dell'articolo 9-bis del Decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e s.m.i.;

il fabbisogno di risorse pubbliche per la realizzazione del predetto programma di investimento risulta pari ad € 18.062.271,45 (contributo a fondo perduto) oltre a euro 368.617,78 per costi di gestione, al quale si farà fronte mediante l'apporto di competenza:

- del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo di euro 18.080.889,23;
- della Regione Piemonte quantificato, ai sensi della citata D.G.R. n. 9-624 del 03.12.2019, per un importo di € 350.000,00.

Ritenuto, pertanto di:

- approvare, ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero dello sviluppo Economico, l'Agenzia, la Società proponente IGOR S.r.l., per la realizzazione di un programma di investimento finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva mediante la realizzazione di un nuovo capannone industriale, e l'acquisto di nuovi impianti e attrezzature per la produzione ed il confezionamento di sieroproteine di alta qualità c/o il sito produttivo di Cameri (NO) nel periodo 2021/2023, presentato dalla Società IGOR S.r.l., con sede legale, amministrativa e produttiva a Cameri (No) – 28062 – Strada Natale Leopardi, 32;
- destinare € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo.

Dato atto che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.03 "Ricerca e innovazione" per € 315.000,00 sul cap. 215382 annualità 2021 e per € 35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2023 del bilancio gestionale finanziario 2021/2023.

Dato atto, infine, che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito della notifica predisposta dall'Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha approvato il regime di aiuto "Contratti di sviluppo agroindustriali" conforme agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/c 204/01).

Visto l'art. 56 comma 2 lettera b) dello Statuto;

visto l'art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero dello sviluppo Economico, l'Agenzia, la Società proponente IGOR S.r.l., per la realizzazione di un programma di investimento finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva mediante la realizzazione di un nuovo capannone industriale, e l'acquisto di nuovi impianti e attrezzature per la produzione ed il confezionamento di sieroproteine di alta qualità c/o il sito produttivo di Cameri (NO) nel periodo 2021/2023, presentato dalla Società IGOR S.r.l., con sede legale. Amministrativa e produttiva a Cameri (NO) in qualità di soggetto proponente;
- di destinare € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo;
- di dare atto che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.03 "Ricerca e innovazione" per € 315.000,00 sul cap. 215382 annualità 2021 e per € 35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2023 del bilancio gestionale finanziario 2021/2023;
- di dare atto, infine, che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito della notifica predisposta dall'Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha approvato il regime di aiuto "Contratti di sviluppo agroindustriali" conforme agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/c 204/01);
- di demandare al Presidente pro tempore della Regione Piemonte o suo delegato alla sottoscrizione del citato Accordo di sviluppo, autorizzando l'apposizione delle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessaria al momento delle sottoscrizione;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparenza".

(omissis)

Allegato

**ACCORDO DI SVILUPPO**

**TRA**

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**LA REGIONE PIEMONTE**

**L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO  
SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)**

**E**

**LA SOCIETÀ IGOR S.R.L.**

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

**PREMESSO CHE**

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

Il medesimo articolo 43 affida all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito “*Agenzia*”) le funzioni relative alla gestione dell’intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all’erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell’agevolazione. I rapporti tra il Ministro dello sviluppo economico (nel seguito “*Ministero*”) e l’*Agenzia* sono regolati dalla convenzione sottoscritta in data 29 novembre 2012 e successivamente integrata con atti del 27 giugno 2013, 22 settembre 2015, 15 dicembre 2015, 7 marzo 2017 e 17 aprile 2019, che trova applicazione anche ai fini dell’attuazione del presente Accordo.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l’articolo 9-*bis* che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell’articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il *Ministero*, l’*Agenzia* e l’impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La società IGOR S.r.l., grande impresa con sede legale, amministrativa e produttiva a Cameri (NO), opera nel settore caseario ed è specializzata, nonché leader nel mercato nazionale, nella produzione del gorgonzola DOP.

La società IGOR S.r.l., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 7 agosto 2020 ha presentato all’*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo, costituita da un progetto di investimento produttivo, nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (settore della produzione dei derivati del latte), da realizzare a Cameri (NO) nella Regione Piemonte.

Con la realizzazione del programma di sviluppo, la suddetta società intende incrementare la capacità produttiva mediante l’installazione di un nuovo impianto per la produzione di sieroproteine di alta qualità.

Con istanza presentata all'*Agenzia* contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, il soggetto proponente ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

#### VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che stabilisce che gli oneri relativi alle attività svolte dall'*Agenzia* per la gestione dello strumento agevolativo non possono eccedere la misura del 2% delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l'articolo 9-*bis* concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il *Ministero* ha dettato all'*Agenzia* disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-*bis*;



- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
- gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la *Decisione C(2017) 3867 final* del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato “*contratti di sviluppo agroindustriali*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente “*Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*”;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il *Ministero* può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, all’articolo 80, prevede che “*per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020*”;
- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera b), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 100.000.000,00 al finanziamento delle nuove istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo, presentate all’*Agenzia* successivamente alla data della direttiva medesima, concernenti programmi di sviluppo per la tutela ambientale ovvero programmi di sviluppo di rilevante impatto ambientale attinenti alla trasformazione tecnologica dei prodotti o dei processi produttivi finalizzata all’aumento della sostenibilità ambientale, anche in un’ottica di economia circolare;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 10 – 624 de 3 dicembre 2019, la Regione Piemonte ha stabilito i criteri del cofinanziamento dei programmi di sviluppo ai sensi del decreto Ministeriale del 9 dicembre 2014;
- la domanda del 7 agosto 2020, con la quale la società IGOR S.r.l., in qualità di soggetto proponente, ha presentato all’*Agenzia* una proposta di contratto di sviluppo industriale nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (settore della produzione dei derivati del latte), articolata in un progetto di investimento produttivo, da realizzare a Cameri (NO) nella Regione Piemonte;

- l'istanza presentata all'*Agenzia* in pari data, finalizzata all'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;
- la nota del 21 settembre 2020 acquisita al prot. MiSE n. 0238668, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte;
- la nota del 19 novembre 2020 acquisita al prot. MiSE n. 0302565, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la decisione n. C (2021) 1717 *final* del 18 marzo 2021, con la quale la Commissione europea ha ritenuto l'aiuto notificato in favore della IGOR S.r.l. conforme alle pertinenti disposizioni degli orientamenti decidendo, pertanto, di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo poiché compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la deliberazione della Giunta regionale n. \_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*);
- il decreto del \_\_\_\_\_, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
- l'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

### **CONSIDERATO CHE**

- il programma di sviluppo promosso dalla società IGOR S.r.l. è finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva mediante la realizzazione di un nuovo capannone industriale, adiacente a quello principale, e l'acquisto di nuovi impianti per il trattamento del siero;
- nello specifico, il progetto di investimento prevede il recupero dell'area "ex caseificio Santi", marchio storico del gorgonzola fallito nel 2014. Nell'area, recentemente rilevata da IGOR S.r.l., esistono fabbricati ormai fatiscenti, pertanto dopo la demolizione di tutte le strutture esistenti si procederà alla realizzazione di un nuovo opificio che ospiterà gli impianti e le attrezzature per la produzione ed il confezionamento delle sieroproteine;
- negli ultimi anni, le sieroproteine si sono affermate come ingrediente chiave per molte preparazioni alimentari come sostituenti di additivi, grassi e carboidrati. Inoltre, sono utilizzate per la produzione di packaging degli alimenti o per formare film commestibili, rivestimenti, idrogel, nanoparticelle e microcapsule, in combinazione con polisaccaridi, glicerolo e sorbitolo;
- la suddetta società, in data 24 gennaio 2018, ha sottoscritto un precedente Accordo di sviluppo (CDS000549) a cui ha fatto seguito l'istruttoria con esito positivo dell'iniziativa e il perfezionamento della determina di concessione delle agevolazioni, avvenuta in data 3 ottobre 2018. Il programma di sviluppo relativo al prot. CDS000549 è finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento principale localizzato a Cameri (NO), attraverso l'acquisto di nuovi impianti e macchinari tecnologicamente avanzati in grado di migliorare la qualità e allungare la *shelf-life* del prodotto, migliorare l'organizzazione del lavoro e l'efficienza del ciclo produttivo. Tale programma di sviluppo è stato avviato il 16 ottobre 2017 e risulta concluso il 31 dicembre 2019;
- il *Ministero* e la Regione Piemonte interessati dagli investimenti, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza, hanno approfondito con il soggetto proponente e l'*Agenzia* i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;

- in particolare, la realizzazione degli investimenti consentirà un incremento occupazionale di n. 30 unità lavorative, che risulta ulteriore rispetto a quello già previsto a seguito della realizzazione degli investimenti oggetto del sopracitato programma di sviluppo (CDS000549);
- alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia* e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo proposto è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016. Tali criteri sono da ricondurre, oltre al già richiamato incremento occupazionale, anche alla coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0 (le Aree Tecnologiche abilitanti riconducibili all'iniziativa in esame sono: *Simulation* e *Horizontal/Vertical Integration*);
- sulla base delle suddette valutazioni effettuate, il programma di sviluppo in questione risulta, altresì, coerente con le priorità indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020;
- in particolare, il programma di sviluppo ha l'obiettivo di realizzare un impianto per la produzione di sieroproteine WPC35 e WPC80 di alta qualità, mediante l'utilizzo del siero di scarto prodotto dalla lavorazione del gorgonzola, che altrimenti andrebbe smaltito come rifiuto speciale. L'investimento, pertanto, è volto a rafforzare l'economia circolare, intesa quale sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. La società IGOR S.r.l. mira non solo ad utilizzare in modo efficiente le risorse, ma anche ad applicare un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale;
- l'*Agenzia*, nelle proprie valutazioni di coerenza di cui alla precitata nota del 19 novembre 2020, ha esplicitato che il valore complessivo delle spese direttamente ascrivibili agli obiettivi ambientali e di economia circolare è pari ad euro 38.588.155,62, corrispondente a circa l'83,9% dell'intero valore dell'iniziativa esposta nel contratto di sviluppo (pari ad euro 46.017.183,92);

- per quanto esposto, il *Ministero* e la Regione Piemonte giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'*Agenzia*, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà spese e costi ammissibili nonché un fabbisogno di risorse pubbliche come da tabella che segue:

Soggetto realizzatore	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste
			Contributo a fondo perduto
IGOR S.r.l.	46.017.183,92	46.017.183,92	18.062.271,45
<b><i>Totale</i></b>	<b>46.017.183,92</b>	<b>46.017.183,92</b>	<b>18.062.271,45</b>

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta nella misura massima pari ad euro 18.062.271,45 (*diciottomilionisessantadue miladuecentosettantuno/45*);
- a tale somma è necessario aggiungere costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 368.617,78 (*trecentosessantottomilaseicentodiciasette/78*);
- l'importo dell'investimento in programma è superiore al limite previsto dal punto 16 della richiamata decisione C(2017) 3867 *final* del 9 giugno 2017 con la quale è stato approvato il regime di aiuto SA.47694 (2017/N) "Contratti di sviluppo agroindustriali", che prevede, in particolare, che gli aiuti devono essere notificati individualmente se i costi ammissibili superano 25 milioni di euro;
- per quanto sopra, è stato avviato il percorso di notifica dell'aiuto in questione, conclusosi positivamente con la decisione della Commissione europea n. C (2021) 1717 *final* del 18 marzo 2021;
- la Regione Piemonte, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- il *Ministero* intende far fronte all'apporto di sua competenza, per complessivi euro 18.080.889,23 (*diciottomilionioctantamilaottocentottantanove/23*), di cui euro 361.617,78 (*trecentosessantunomilaseicentodiciasette/78*) per costi di gestione,

utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa;

- il *Ministero* e la Regione Piemonte ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (*l'Accordo*), ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- la società IGOR S.r.l., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente *Accordo*, incarichi, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Piemonte che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1** (*Premesse*)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

### **Articolo 2** (*Finalità*)

1. Con il presente *Accordo* il *Ministero* e la Regione Piemonte si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società IGOR S.r.l., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare a Cameri (NO), nel periodo 2021/2023, al fine di favorire la competitività dell'impresa e dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e la Regione Piemonte si impegnano a mettere a disposizione risorse per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

### **Articolo 3**

*(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)*

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020* ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.
2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

### **Articolo 4**

*(Quadro finanziario dell'Accordo)*

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società IGOR S.r.l., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 18.430.889,23 (*diciottomilioniquattrocentotrentamilaottocentottantanove/23*), con la seguente ripartizione:

Soggetto realizzatore	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste	Copertura
		Contributo a fondo perduto	
IGOR S.r.l.	46.017.183,92	18.062.271,45	Ministero: 18.080.889,23 Regione: 350.000,00
<b>Totale (a)</b>	<b>46.017.183,92</b>	<b>18.062.271,45</b>	
<b>Costi di gestione (b)</b>		<b>368.617,78</b>	
<b>Totale fabbisogno (a+b)</b>		<b>18.430.889,23</b>	



<i>Totale copertura</i>	<b>18.430.889,23</b>
-------------------------	----------------------

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte sono pari a complessivi euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 343.000,00 (*trecentoquarantatremila/00*) da erogare nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
3. Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, pari a complessivi euro 18.080.889,23 (*diciottomilioniottantamilaottocentottantanove/23*), di cui euro 17.719.271,45 (*diciasettemilionsettecentodiciannovemiladuecentosettantuno/45*) da erogare nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 361.617,78 (*trecentosessantunomilaseicentodiciasette/78*) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa.
4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e, relativamente a quelle destinate all'erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati, nel rispetto di quanto in proposito previsto dalla richiamata convenzione in essere tra *Ministero* e *Agenzia*.
5. I costi di gestione saranno riconosciuti all'*Agenzia* con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla citata convenzione in essere tra *Ministero* e *Agenzia*.

## **Articolo 5**

*(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)*

1. La società IGOR S.r.l. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla

realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.

3. Le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

#### **Articolo 6**

*(Impegni dei soggetti sottoscrittori)*

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
  - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
  - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
  - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 7.
2. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), la Regione Piemonte si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, con le seguenti modalità:

- il 90%, pari ad euro 315.000,00, entro 90 giorni dalla registrazione del presente Accordo presso la Corte dei Conti;
  - il 10%, pari ad euro 35.000,00 a saldo a seguito della relazione di avvenuta realizzazione del progetto di investimento redatta dall'*Agenzia*, comprensiva dell'indicazione dell'investimento finale ammesso e del calcolo delle agevolazioni spettanti (fatte salve eventuali successive rettifiche della Commissione di accertamento ministeriale).
3. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le suddette somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

**Articolo 7**  
(*Comitato tecnico*)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

**Articolo 8**  
(*Durata dell'Accordo*)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino al completamento delle procedure di verifica e accertamento degli investimenti rendicontati e di erogazione delle agevolazioni previste dall'*Accordo* medesimo, fatti salvi eventuali vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Piemonte.
2. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

**Articolo 9**  
(*Disposizioni generali e finali*)

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.

3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.

4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

*Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.*

**Ministero dello sviluppo economico**

*Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese*

---

**Regione Piemonte**

*Il Direttore Competitività del sistema regionale*

---

**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  
S.p.A. (INVITALIA)**

*L'Amministratore delegato*

---

**IGOR S.r.l.**

*Il Legale rappresentante*

---